



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>214</u>	del <u>19 MAG. 2015</u>				
<p>Oggetto: Federazione Italiana Sport Bowling: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"><i>DD</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> </tr> </table>	<i>DD</i>			
<i>DD</i>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u>	<u>21 MAG. 2015</u>				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

2. Deliberazione n.

214

Riunione del

19 MAG. 2015

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014 e n. 1532 del 10 febbraio 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 113/53 del 1° agosto 2014 con la quale è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Bowling il Prof. Avv. Massimo Proto;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Bowling il Prof. Avv. Massimo Proto del 7 maggio 2015, con il quale sono stati deliberati lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia in conformità ai predetti Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice della Giustizia Sportiva;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Bowling deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Massimo Proto con deliberazione del 7 maggio 2015.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO


F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n. **214**

Riunione del..... **19 MAG. 2015**

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

STATUTO FEDERALE



Alessandro Cherubini

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Sport Bowling (d'ora in avanti "F.I.S.B.") è costituita dalle Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente affiliate, che praticano nel territorio nazionale lo sport del Bowling.

2. La F.I.S.B. è disciplinata dal codice civile, dal D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15, dallo Statuto del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale e dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

3. La F.I.S.B. è affiliata alla Fédération Internationale des Quilleurs (d'ora in avanti "F.I.Q.") riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (d'ora in avanti "C.I.O.") – della quale accetta Statuti e Regolamenti, se non in contrasto con il CIO e Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in avanti "C.O.N.I.") – ed è riconosciuta dal C.O.N.I., cui la F.I.S.B. è federata, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.

4. La F.I.S.B., è la sola organizzazione riconosciuta dal CONI qualificata a disciplinare in Italia lo sport del Bowling e a rappresentarlo in campo internazionale.

5. La F.I.S.B., persona giuridica di diritto privato ai sensi del citato D.Lgs. 8 gennaio 2004, n.15, è attualmente disciplina sportiva associata al C.O.N.I. La F.I.S.B. è estranea a ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e non persegue fini di lucro. Essa s'ispira al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La F.I.S.B. svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività.

6. La F.I.S.B. è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

1. Sono scopi istituzionali della F.I.S.B. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del Bowling, inclusa l'attività di formazione di atleti e tecnici, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle norme generali del C.I.O. del C.O.N.I. e della F.I.Q.

2. La F.I.S.B. disciplina nel proprio ambito e nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'ordinamento sportivo, tutti i settori dell'attività sportiva dilettantistica del Bowling, e può costituire, all'uopo, distinte articolazioni organizzative.



Alessandro Cherubini

La F.I.S.B. aderisce e accetta le norme e gli indirizzi del Bowling European Corporatif (d'ora in avanti "B.E.C."), del World Tenpin Bowling Association (d'ora in avanti "W.T.B.A.") e del World Nine Bowling Association (d'ora in avanti "W.N.B.A."), purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

3. In particolare, la F.I.S.B. persegue lo sviluppo dell'attività agonistica e amatoriale, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione all'attività internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.Q. e del C.O.N.I.

4. La F.I.S.B. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni.

ART. 3 - DURATA E SEDE

1. La F.I.S.B. ha durata illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II

I SOGGETTI

CAPO I - SOCIETA'

ART. 4 - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Le Associazioni Sportive (d'ora in avanti "A.S.") sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e possono essere costituite, sia sotto forma di associazioni, che di Società di persone o di capitali o di cooperative, nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto del C.O.N.I. e del presente Statuto.

2. I loro statuti devono essere formulati nel rispetto dell'art.90 della L. n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della F.I.S.B..

3. Esse sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. o, per delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della F.I.S.B. e devono essere regolamentate da uno Statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa.

4. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.



Alessandro Cherubini

ART. 5 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto, i Regolamenti della F.I.S.B., e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

2. Essi devono inoltre esercitare la loro attività agonistica o amatoriale, nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

3. Gli affiliati osservano le deliberazioni e le decisioni della F.I.S.B., dei suoi Organi, e adempiono gli obblighi di carattere economico prescritti.

4. Sono tenuti, altresì, a osservare i principi emanati dal C.I.O. e a mettere a disposizione della F.I.S.B. gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

5. Gli affiliati sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) prendere parte alle manifestazioni federali, alle gare organizzate e autorizzate in Italia dalla F.I.S.B., nonché a quelle bandite all'estero, in conformità alle disposizioni federali;
- c) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali.

ART. 7 - AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1. Le A.S., che intendono praticare, lo sport del Bowling nell'ambito della F.I.S.B., devono ad essa affiliarsi.

2. Possono chiedere l'affiliazione le A.S.:

- a) che siano regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto nel rispetto dell'art. 90 della L.n 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e coerente con la Statuto tipo approvato dal Consiglio Federale della F.I.S.B.;
- b) che garantiscano effettivo esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale con il tesseramento del numero minimo di 10 (dieci) atleti e tecnici, tra i quali almeno un tecnico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico;
- c) i cui componenti dell'Organo Direttivo, indicati all'atto dell'affiliazione, risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno o da squalifiche o inibizioni comminate dalla F.I.S.B. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e complessivamente superiori a un anno, e non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.



3. Le associazioni sportive (A.S.) dovranno provvedere annualmente alla riaffiliazione nei modi e nei termini stabiliti nel Regolamento Organico.

ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.S.B.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.B. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva federale assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi nei quali l'affiliato sia stato sottoposto in posizione di aspettativa secondo le norme del Regolamento Organico;
- d) per mancata riaffiliazione;
- e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- f) per radiazione determinata da gravi infrazioni a norme federali, accertate da Organi di Giustizia e dagli stessi comminata con sentenza definitiva.

2. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati, cessati per qualsiasi motivo, saranno personalmente e solidalmente responsabili di eventuali posizioni debitorie nei confronti della F.I.S.B. e di altri affiliati e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa vigente.

3. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di associazioni né tesserarsi ad altra associazione sino all'adempimento del precitato obbligo.

4. La cessazione di appartenenza alla F.I.S.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

5. Contro la decisione di revoca o diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7, quinto Comma, lettera n) dello Statuto del C.O.N.I. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 9 - FUSIONE ED INCORPORAZIONE

1. La fusione o l'incorporazione di Associazioni affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

CAPO II -- TESSERATI

ART. 10 - I TESSERATI

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti Federali;



- c) i Tecnici Federali;
- d) gli Ufficiali di Gara;
- e) i Dirigenti Sociali;
- f) i Presidenti Onorari e i Soci d'onore.

2. Gli Atleti e i Dirigenti Sociali entrano a far parte della Federazione con l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell'associazione di appartenenza; i Tecnici Federali, e gli Ufficiali di Gara vengono tesserati a seguito dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali; i Dirigenti Federali all'atto dell'elezione o della nomina; i Presidenti Onorari ed i Soci d'onore all'atto della nomina.

3. Acquisiscono la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1) coloro che, avendo acquisito eccezionali meriti verso lo sport del bowling, vengono proclamati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.

ART. 11 - GLI ATLETI

1. Gli atleti sono inquadrati nelle A.S. affiliate alla F.I.S.B.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.S.B., nonché quelli della F.I.Q., e, per le rispettive specialità, del W.T.B.A., W.N.B.A. e B.E.C., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

ART. 12 - GLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di bowling per assicurarne la regolarità, nonché l'applicazione dei regolamenti tecnico agonistici e delle relative sanzioni sulle piste di gioco.
2. Gli Ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
3. Gli Ufficiali di Gara sono iscritti in un apposito albo federale tenuto secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
4. Le funzioni degli Ufficiali di Gara sono disciplinate nei Regolamenti della F.I.S.B.

nc



Alessandro Cherubini

ART. 13 - I TECNICI FEDERALI

1. I tecnici federali sono inseriti nei quadri, dopo aver superato le attività di formazione programmate dalla F.I.S.B., secondo le distinte qualifiche di tecnici sportivi e tecnici delle attrezzature.

2. I tecnici sportivi ed i tecnici delle attrezzature, inquadrati presso le A.S. affiliate nella qualifica loro attribuita, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale di essa.

3. Il Regolamento Organico fissa i requisiti per l'acquisizione delle diverse qualifiche e per lo svolgimento e la regolamentazione dell'attività dei tecnici federali.

ART. 14- DOVERI DEI TESSERATI

1. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

2. I tesserati, in particolare, devono attenersi al Codice di comportamento sportivo approvato dal CONI

3. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.S.B..

ART. 15 - DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale, tramite le rispettive A.S.;
- b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali e sociali;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti Federali;
- d) essere tutelati dagli Organi Federali nell'ambito delle attività ufficiali riconosciute.

2. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, e comunque per un periodo non inferiore a 18 mesi dalla ultima partecipazione a manifestazioni federali.

ART. 16 – REQUISITI, DURATA E CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

1. Possono essere tesserati alla F.I.S.B., per il tramite delle Associazioni Sportive, tutti i soggetti di cui al precedente art.10, sempre che non risultino colpiti da un provvedimento di radiazione della F.I.S.B. o di altra Federazione Sportiva



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

riconosciuta dal C.O.N.I. Con il tesseramento si determina il vincolo all'Associazione Sportiva per la durata del tesseramento stesso.

2. Il tesseramento ha la durata dell'anno solare e cessa:

- a) per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia.

3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità per lo svincolo sono demandate al Regolamento Organico.

4. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 17 - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

1. Gli Organi della F.I.S.B. sono:

A) ORGANI CENTRALI:

- 1) L'Assemblea Generale delle A.S.;
- 2) Il Presidente Federale;
- 3) Il Consiglio Federale;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) Il Segretario Generale;
- 5) La Consulta dei Presidenti Periferici;

B) ORGANI PERIFERICI:

- 1) Le Assemblee Regionali delle A.S.;
- 2) Il Presidente del Comitato Periferico;
- 3) I Comitati Periferici;
- 4) Il Delegato Regionale;
- 5) Il Delegato Provinciale.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI CONNESSI:

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale;
- 2) I Giudici Sportivi Territoriali;
- 3) La Corte Sportiva di Appello, se attivata;

*Alessandro Cherubini*

- 4) Il Tribunale Federale;
- 5) La Corte Federale di Appello;
- 6) La Procura Federale;
- 7) La Commissione Federale di Garanzia, se attivata.

D) ALTRE STRUTTURE:

- 1) La Segreteria Federale.

2. Sono disciplinate nelle Norme Sportive Antidoping i compiti e le funzioni dei soggetti e degli organismi preposti all'attuazione delle norme Antidoping.

CAPO II - ORGANI FEDERALI**SEZ. I - ORGANI CENTRALI****ART. 18 - L'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale delle A.S. è il supremo organo della Federazione.
2. Essa è composta dai presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o da un loro delegato, purché componente il Consiglio Direttivo di A.S., regolarmente tesserato alla F.I.S.B., nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività aventi diritto al voto.
3. La partecipazione, con diritto di voto, è riconosciuta alle A.S. affiliate da almeno dodici mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano nella stagione sportiva conclusa in ciascuna delle stagioni sportive ricomprese nell'arco dei suddetti dodici mesi, con carattere continuativo, svolto effettiva attività federale, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia gare o campionati federali, individuali e/o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione, ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.S.B..
4. La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni e in attività, e regolarmente tesserati, in seno alla propria A.S. Gli atleti e i tecnici maggiorenni e in attività dispongono di un voto ciascuno in seno alla rispettiva A.S. per l'elezione dei propri rappresentanti.
5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascun'A.S. devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.
6. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzione di squalifica e/o sospensione dall'attività federale - in corso di esecuzione e alle A.S. che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.



7. L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.

ART.19 – DELEGHE

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.

2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto, purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante.

3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.

4. Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può

Rappresentare in Assemblea per delega un massimo di:

- un'associazione o società sportiva oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- due associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- quattro associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille associazioni o società sportive con diritto al voto;
- cinque associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- sei associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare da millecinquecento a duemila associazioni o società sportive con diritto al voto.

5. Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.

6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

7. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:

- Un'associazione o società sportiva oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 20 associazioni o società sportive con diritto al voto;



Alessandro Cherubini

- due associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- quattro associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 200 associazioni o società sportive con diritto al voto;

8. I Presidenti e i Consiglieri Regionali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

9. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali sia periferiche.

ART. 20 – CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee Generali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera Raccomandata spedita agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita. Le convocazioni ai rappresentanti degli atleti e tecnici eletti in seno a ciascun'A.S. sono valide anche se inviate presso la sede delle A.S. di appartenenza risultante dagli atti di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

2. In caso di necessità di procedere alla rinnovazione, totale o parziale, degli organi federali o in altri casi di particolare urgenza, il Consiglio federale con delibera motivata può ridurre sino a dieci giorni il termine di cui al precedente comma. I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

3. L'Assemblea Generale ordinaria deve tenersi, per il rinnovo delle cariche federali, entro e non oltre il 15 Marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. L'Assemblea elettiva deve essere preceduta dalle Assemblee delle A.S. per l'elezione del rappresentante degli atleti e dei tecnici di ciascuna società. Il Regolamento Organico disciplina i modi, i termini e le procedure delle indicate Assemblee.

4. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

5. Per gravi e particolari motivi l'Assemblea Straordinaria può essere indetta dal Presidente Federale.

6. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta anche a seguito di motivata richiesta, presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle A.S. aventi diritto al voto. L'Assemblea deve essere convocata entro cinquantasei giorni dalla richiesta e celebrata entro i successivi trenta giorni.

7. L'Assemblea Straordinaria deve essere altresì indetta a seguito di richiesta della metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorannni societari aventi diritto a voto.

*Alessandro Cherubini*

8. L'Assemblea Generale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, a eleggere un Ufficio di presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento organico.

9. Funge da Segretario il Segretario Federale.

ART. 21 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, la validità è indipendente dal numero dei presenti.

2. Per le sole assemblee elettive anche in seconda convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno un quarto della forza voto complessiva.

ART. 22 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale - garantendo le riserve di posti per i 2 componenti atleti tra cui un uomo ed una donna e per il componente tecnico -, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
- c) nomina i Presidenti onorari e i Soci d'onore;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero i singoli membri di esso, il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsivoglia causa;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre al C.O.N.I., per le prescritte verifiche, e per l'approvazione;
- c) approva i bilanci federali, nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione degli stessi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. In questo caso partecipano all'Assemblea esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni sportive.
- d) delibera lo scioglimento della Federazione e la destinazione del patrimonio;
- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

*Alessandro Cherubini*

2. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie.

ART. 24 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, individuati ai sensi dell'art. 18. In caso di indisponibilità dei rappresentanti titolari della categoria degli atleti e della categoria dei tecnici sono ammessi, in qualità di supplenti, i primi dei non eletti di ciascuna categoria.

2. Partecipano, senza diritto al voto, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Periferici, i candidati alle cariche elettive.

3. Possono assistere eventuali altri che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

4. Gli aventi diritto al voto concorrono all'elezione del Presidente della Federazione e di tutte le altre cariche elettive Federali centrali previste dal presente Statuto. I Consiglieri Federali, sono eletti con votazioni distinte per la componente atleti, tecnici e delle A.S., cui partecipano solo i delegati delle rispettive categorie.

5. Tutte le A.S. aventi diritto al voto dispongono di uguale diritto al voto.

6. A ogni A.S. sono attribuiti, complessivamente n.10 voti, così suddivisi:
- n.7 voti al presidente dell'A.S., ovvero al dirigente societario in carica da questi appositamente delegato;
- n. 2 voti al rappresentante degli atleti, eletti nell'ambito dell'assemblea societaria di categoria;
- n. 1 voto al rappresentante dei tecnici, eletto nell'assemblea societaria di categoria.

ART. 25 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale Nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che nei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alzata di mano e controprova, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un vice-Presidente, dal Segretario della F.I.S.B. o da chi ne fa le veci e da tre scrutatori), che può essere eletto per acclamazione.

4. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

022

*Alessandro Cherubini*

5. L'Assemblea Nazionale elettiva procede con votazioni separate alle seguenti elezioni:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

6. A dette votazioni concorrono tutti gli aventi diritto al voto.

7. L'Assemblea Nazionale elettiva procede con votazioni separate e distinte per categoria alle elezioni:

- a) dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle A.S.;
- b) dei due consiglieri Federali-atleti;
- c) del Consigliere Federale-tecnico

8. A dette votazioni concorrono i rappresentanti di ciascuna categoria distintamente.

ART. 26 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.B. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva; esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale; propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale; presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta di cui all'art. 43, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti federali e ne delega la firma.

4. Invita alle riunioni del consiglio Federale Dirigenti, tesserati, od ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

5. Convoca, altresì, l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti, anche di competenza del Consiglio Federale, necessari ad evitare pregiudizio alla F.I.S.B., con l'obbligo di sottoporli, a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento.

7. Il Presidente controlla tutti gli Organi ed uffici della Federazione, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di Giustizia, gli altri organi connessi alla giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Le ipotesi di dimissioni o decadenza del Presidente sono disciplinate dal successivo art.30.

9. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente deve delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, al più anziano di età.

10. In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice-Presidente, viene sostituito con l'altro Vice-Presidente e si provvederà all'elezione di un altro in seno al Consiglio.

11. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vice-Presidente delegato, che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.S.B., eserciterà l'ordinaria amministrazione e provvederà alla convocazione, entro 56 giorni, dell'Assemblea Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche.

12. Il Presidente della F.I.S.B. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento di grazia, in ogni caso, non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 27 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto:
a) dal Presidente Federale, che lo presiede;
b) da 9 consiglieri, eletti tra i candidati che conseguono il maggior numero di voti nella relativa assemblea.

2. Almeno due dei suoi componenti devono essere eletti tra gli atleti (un uomo e una donna) ed almeno uno tra i tecnici federali. Il totale dei rappresentanti di atleti e tecnici deve essere comunque pari al 30% del numero dei Consiglieri Federali.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge tra i propri componenti, due Vice-Presidenti proposti dal Presidente Federale.

4. In caso di mancata elezione dei Vice Presidenti Federali, come proposti dal Presidente Federale, per due tentativi successivi, risultano eletti di diritto i due Consiglieri Federali più anziani di tesseramento. In caso di eventuale parità, prevalgono i più anziani di età.

5. La votazione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, che si esprime a voto palese.

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta scritta motivata da almeno cinque dei suoi membri.

2. Alle riunioni del Consiglio Federale hanno diritto di partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili in merito all'attività federale.

4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno 5 Consiglieri.

5. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

6. Il membro del Consiglio Federale che risulti assente per tre riunioni consecutive, salvo casi di forza maggiore, decade automaticamente.

7. Funge da segretario il Segretario Generale della F.I.S.B.

8. Sono ammesse riunioni in tele o video conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico

ART. 29 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. In particolare:

- 1) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi che sono a disposizione della Federazione;
- 2) predispone, unitamente al Presidente Federale, il Bilancio di Previsione della gestione federale;
- 3) approva il bilancio preventivo – entro il 30 novembre di ciascun anno - e le relative variazioni nonché il bilancio consuntivo – entro il 30 aprile. I bilanci suddetti corredati con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati aventi diritto a voto per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni

*Alessandro Cherubini*

illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono pubblicati sul sito istituzionale della F.I.S.B. Ove la F.I.S.B. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.;

4) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e quello di giustizia sportiva, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;

5) vigila sull'osservanza dello Statuto e sulle norme federali;

6) ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

7) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle A.S., nonché sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse, emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

8) delibera sulle fusioni e sulle incorporazioni;

9) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, stabilendo luogo, data, orario e ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione di Assemblee Straordinarie; nomina la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea;

10) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;

11) delibera gli importi di tutte le quote e le tasse federali dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;

12) istituisce, se ne ravvede la necessità per il buon funzionamento della Federazione, Commissioni o altri Organismi, assegnando particolari incarichi, fissandone composizione, attribuzione e durata;

13) provvede alla nomina dei Delegati Regionali e Provinciali e alla revoca in caso di mancato funzionamento;

14) determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;

15) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati periferici e alla nomina di Commissari Straordinari. I Commissari dovranno provvedere entro cinquantasei giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

16) nomina, senza possibilità di revoca e secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se attivata;

17) designa il presidente Onorario e i Soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;

18) verifica la regolarità delle Assemblee elettive periferiche ai sensi del successivo art. 38.

ART. 30 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente: in tale ipotesi il Presidente e il Consiglio resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro cinquantasei giorni dall'evento e da tenersi, al

10

massimo, entro i successivi trenta giorni; in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice Presidente, unitamente al Consiglio Federale.

b) per impedimento definitivo del Presidente: in tale ipotesi il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da tenersi nei termini sub a);

c) per dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da tenersi nei termini di cui alla precedente lettera a);

2. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al collegio dei Revisori dei conti e agli Organi di Giustizia.

4. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 31 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In ogni caso di vacanza dei membri del Consiglio Federale si provvederà all'integrazione dell'organo stesso, chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà alla copertura dei posti con nuove elezioni che saranno effettuate in occasione della prima assemblea utile che sarà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

3. Dovrà invece essere celebrata l'Assemblea straordinaria, da convocarsi entro cinquantasei giorni dall'evento e da tenersi entro i successivi trenta giorni, qualora risulti compromessa la funzionalità dell'organo, vale a dire se le vacanze raggiungano la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

4. In caso di rinnovo parziale o totale i nuovi membri del Consiglio Federale resteranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico, qualunque sia la data del loro insediamento.

ART. 32 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2. Il Presidente, è eletto dall'Assemblea.
3. Il C.O.N.I. nomina due componenti effettivi e due supplenti in conformità alla normativa vigente.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta almeno i due Revisori effettivi.
5. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che è trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
6. I Revisori effettivi convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore effettivo più anziano di età.
8. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
10. Per poter essere eletto Presidente o componente il Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Registro dei Revisori Contabili. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.S.B.

ART. 33 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione.
2. In particolare provvede a esercitare il controllo contabile della F.I.S.B., verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
3. I membri effettivi devono essere invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti. I membri supplenti intervengono alle sedute degli organi deliberanti in caso di temporanea assenza di un Revisore effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare al Presidente del Collegio e alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.

4. I membri effettivi del Collegio, inoltre, possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, diversi da quelli connessi alla giustizia, e presso le strutture periferiche della F.I.S.B. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

5. Inoltre il Collegio dei revisori dei Conti deve:

- a) assistere il Consiglio Federale nell'assumere decisioni e iniziative in materia finanziaria;
- b) esaminare i progetti del bilancio preventivo e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al C.F.;
- c) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al C.F.;
- d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 34 – CESSAZIONE DELLA CARICA E SOSTITUZIONI

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza.

2. Sono cause di decadenza dalla carica:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale;
- la mancata presenza, senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale nel corso di un esercizio sociale;
- la cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, od al Registro dei Revisori Contabili.

3. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà esser celebrata apposita assemblea straordinaria.

4. Gli altri membri eventualmente cessati sono sostituiti dai supplenti in ordine di età e il C.O.N.I. provvederà alle nuove nomine.

Art. 35 – CAUSE DI INELEGGIBILITA'



1. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti o nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza, nonché chi si trova nella condizione di cui all'art. 53 comma 1 lett. g).

ART. 36 – IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale che è nominato dal Presidente previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede all'esecuzione degli adempimenti istituzionali, quali la tenuta degli elenchi degli affiliati e dei tesserati, il supporto organizzativo all'attività federale, la tenuta della contabilità e dell'amministrazione in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale.

3. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali. In caso di sua assenza il Consiglio Federale nomina un sostituto per lo svolgimento delle funzioni.

4. Svolge le attribuzioni ed i compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali nonché, dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo internazionale.

5. Assolve tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni Antidoping concernenti il coordinamento e i rapporti tra gli Organi Antidoping della F.I.S.B. e quelle del C.O.N.I.

SEZ. II – ORGANI PERIFERICI

ART. 37 – COMITATI PERIFERICI

1. La F.I.S.B. si articola in Comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

2. Nelle province di Trento e Bolzano ed Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.

3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.

4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un Delegato, con durata del mandato quadriennale, salvo revoca per sua inattività.

5. Ravvisandone la necessità il Consiglio Federale può nominare delegati anche per singoli Comuni ovvero per gruppi di più Comuni, ovvero può accorpate ai fini sportivi gli stessi comuni al Comitato periferico più vicino.

ART. 38 – CONSIGLI PERIFERICI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONI

1. I Consigli periferici sono eletti dalle Assemblee periferiche ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti a verifica e controllo del Consiglio Federale, secondo le norme federali e le disposizioni del Consiglio federale. I Consigli periferici sono composti da un Presidente e da quattro consiglieri. Il numero dei consiglieri è elevato a cinque per i Comitati Regionali istituiti in Regioni comprendenti più di cinque province.

2. Tra i consiglieri deve essere eletto almeno un atleta e almeno un tecnico.

3. I Consigli periferici eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea periferica, un Vice-Presidente con funzioni vicarie, un Consigliere che fungerà da segretario.

4. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

5. Il Consiglio Federale delibera lo scioglimento anticipato dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, nominando contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a novanta giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario Straordinario provvede a convocare e far celebrare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro il suddetto termine di novanta giorni, salvo deroga richiesta e concessa motivatamente dal Consiglio Federale.

6. A conclusione del commissariamento, il Commissario straordinario relaziona al Consiglio Federale in ordine alle eventuali iniziative e provvedimenti, da deliberarsi da parte di quest'ultimo.

ART. 39 – COMITATI PERIFERICI: ATTRIBUZIONI

1. Comitati periferici rappresentano la F.I.S.B. ai fini sportivi nel territorio di competenza, in armonia con gli indirizzi e i principi fissati dagli organi centrali; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del C.O.N.I., con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento del bowling nonché la diffusione della pratica sportiva.

2. I Comitati periferici hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della F.I.S.B., di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
- b) amministrare i fondi messi a disposizione dalla F.I.S.B. secondo le norme federali;
- c) organizzare l'attività demandata dal Consiglio Federale;
- d) esplicitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

ART. 40 – ASSEMBLEE PERIFERICHE

1. Nelle Assemblee periferiche, per la convocazione delle stesse, per gli aventi diritto al voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, e quelle di cui al presente articolo e al successivo.

2. Le Assemblee periferiche sono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno trenta giorni prima della data stabilita.

3. Le Assemblee Regionali devono svolgersi obbligatoriamente entro trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

4. Per le elezioni delle cariche periferiche il numero dei voti spettante alle A.S. della Regione, nonché ai rappresentanti atleti e tecnici è computato sulla base del precedente articolo 24.

5. Le deleghe sono regolate dal precedente articolo 19.

ART. 41 – ASSEMBLEE PERIFERICHE: ATTRIBUZIONI

1. Le Assemblee periferiche ordinarie:

- a) eleggono, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato periferico;
- b) approvano la relazione quadriennale sull'attività e sulla gestione del Comitato, predisposta dal Comitato stesso;
- c) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

2. L'Assemblea periferica straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato periferico, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 30 e 31.

ART. 42 – PRESIDENTE DEL COMITATO PERIFERICO



1. Il Presidente del Comitato periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.S.B. nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Comitato, del funzionamento e della gestione dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale. Amministra, unitamente al Consiglio Periferico, i fondi assegnati per il funzionamento del Comitato, nel rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento di amministrazione federale.

2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.

3. Per l'elezione del Presidente del Comitato periferico si applicano le norme previste per il Presidente Federale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

ART. 43 - CONSULTA DEI PRESIDENTI PERIFERICI

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali, sono convocati almeno una volta l'anno, in riunioni congiunte con il Presidente Federale e i Consiglieri Federali, uno dei quali nella veste di coordinatore.

2. La consulta è organo consultivo del Consiglio Federale. Le modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento Organico.

ART. 44 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE AUTONOME DI LIVELLO NAZIONALE

1. La F.I.S.B. riconosce in qualità di aderenti le Associazioni che praticano e organizzano, sul territorio nazionale, l'attività del bowling a livello ludico-ricreativo o sociale, a condizione che le stesse siano rette da Statuti conformi alle normative federali ed ai principi dell'ordinamento sportivo ed approvati dal Consiglio Federale.

2. Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, diritti e doveri degli affiliati, con esclusione del diritto di voto nelle Assemblee Federali.

SEZ. III - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI CONNESSI

ART. 45 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA

1. La giustizia della F.I.S.B. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dai C.O.N.I.



Alessandro Cherubini

2. I soggetti, la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I., durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

*Alessandro Cherubini*

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.S.B. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

11. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

12. I termini, le modalità, le procedure concernenti gli Organi di Giustizia, nonché le sanzioni disciplinari sono determinati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.

ART. 46 – ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.

4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsiliazione dei medesimi giudici.

5. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.

6. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

7. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 47 – PROCURA FEDERALE

1. Presso la F.I.S.B. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di tre Sostituti Procuratore, i quali coadiuvano il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i

criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 48 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
- c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

ART. 49 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.S.B. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

ART. 50 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

ART. 51 – AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.

2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.

3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.

4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento non disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 52 – INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.

2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse, a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI

ART. 53 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni e muniti della capacità di agire;
- b) avere la cittadinanza italiana;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- f) per la candidatura alla rappresentanza di Atleti o Tecnici, essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza;
- g) è ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

*Alessandro Cherubini*

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. La dimostrazione del possesso dei requisiti può essere oggetto di autocertificazione ferma restando la facoltà della Federazione di disporre verifiche e richiedere documentazione a comprova della veridicità della dichiarazione.

4. Per la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica chi la ha ricoperta per due mandati consecutivi, se non nei casi e alle condizioni di seguito indicate.

5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno.

6. Per l'elezione successiva a due mandati consecutivi, il Presidente uscente ricandidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

7. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, e in presenza di almeno altri due candidati, sarà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

9. Chi abbia ricoperto la carica di consigliere federale per due mandati consecutivi non può presentare la propria candidatura per un terzo mandato consecutivo ai precedenti.

ART. 54 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E DI GIUSTIZIA

1. Per concorrere alle cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale o di Presidente del Collegio dei Revisori, deve essere presentata formale candidatura, con dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità entro il termine di giorni quindici dalla data di celebrazione dell'Assemblea o, in caso di Assemblea Straordinaria, entro il diverso termine stabilito con delibera motivata del Consiglio Federale, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, alla Segreteria Generale per verificarne le candidature.

2. A pena di inammissibilità la candidatura deve indicare la categoria - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico - per la quale si intende proposta.

3. Non sono cumulabili più candidature per diverse categorie.

*Alessandro Cherubini*

4. Per la carica di Presidente della Federazione non occorre indicare la categoria di riferimento.

5. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

6. La Segreteria Generale provvederà alla formazione di distinte liste per ciascuna carica, e per quelle di Presidente e Consigliere Nazionale, indicando a fianco di ciascun nominativo la qualifica -consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico .

7. Per concorrere alle cariche degli organi periferici le candidature, da inoltrarsi ai rispettivi Comitati o Delegati, devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

ART. 55- INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di componenti degli Organi centrali e periferici sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

2. Le cariche di Presidente Federale di Consigliere Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia e di altri organi connessi alla giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. E', inoltre, incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di insegnante Tecnico, la qualifica di ufficiale di gara. E', altresì, incompatibile, con le cariche federali la qualifica di Presidente di Associazione.

3. Verificandosi i casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, a mezzo raccomandata, inviata alla Segreteria Generale, per una sola carica. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è decaduto d'ufficio dalla nuova carica.

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ART 56 - DURATA E ONORIFICITA' DELLE CARICHE FEDERALI

1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le cariche Federali hanno durata di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.



2. Esse s'intendono a titolo onorifico, salva la possibilità di prevedere un'indennità, nel rispetto delle direttive eventualmente emanate dal CONI e delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V

GESTIONE FEDERALE

ART. 57- GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La F.I.S.B. provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con eventuali fondi a essa assegnati dal C.O.N.I., con i proventi del tesseramento degli iscritti, delle affiliazioni e delle riaffiliazioni delle A.S., con i ricavi delle manifestazioni da essa organizzate o da tornei autorizzati, con introiti o lasciti da parte di Istituzioni, Enti o altri soggetti, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

2. La gestione amministrativa della F.I.S.B. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Tutte le entrate e le uscite, di qualsiasi Organo centrale e periferico, devono essere riportate in un unico bilancio della Federazione secondo direttive emanate dal Consiglio Federale.

4. L'esercizio finanziario della Federazione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5. La gestione amministrativa deve svolgersi in coerenza con le linee espresse dall'Assemblea e con gli indirizzi adottati dal Consiglio Federale, sotto la responsabilità politica del Presidente Federale.

6. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.

ART. 58 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della F.I.S.B. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.



2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 59 - ARBITRATO FEDERALE

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali l'affiliato, il tesserato e gli altri soggetti interessati possono devolvere la decisione a un Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 60 - REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

1. I Regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina e comunque quelli attuativi del presente statuto devono essere approvati dal C.O.N.I.

ART. 61 - MODIFICHE ALLO STATUTO

*Alessandro Cherubini*

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria presa alla presenza di almeno il 50% degli aventi diritto a voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro cinquantasei giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

3. Nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

4. Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

ART. 62 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dalle disposizioni del codice civile.

ART. 63 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 53, comma 4 del presente Statuto il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita dall'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dei competenti organi di legge.